



**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ETS**

**Via Cesare Battisti, 2 – 25084 Gargnano (BS)**

C.F. 87000350170 – P.IVA 00726400989

e-mail [segreteria@rsafeltrinelli.it](mailto:segreteria@rsafeltrinelli.it) – pec [rsafeltrinelli@legalmail.it](mailto:rsafeltrinelli@legalmail.it)

tel. 036571495 – fax 036572677

**STATUTO**

**Titolo Primo – LA FONDAZIONE**

**Articolo 1 – Origine**

La "Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli ETS" (successivamente indicata semplicemente come Fondazione o anche Ente), costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), trae origine dalla trasformazione della Istituzione pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) "Ospedale Ricovero Feltrinelli" fondata il 24 dicembre 1902 in Gargnano per iniziativa di Mons. Don Pietro Feltrinelli, di Giacomo Feltrinelli e di Giuseppe Feltrinelli, riconosciuta ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto 26 marzo 1903.

A seguito del testamento pubblico in data 24.07.1957 della Signora Carolina Fenaroli Ved. Frasnelli quell'ente è divenuto proprietario della casa padronale dove ora ha la propria sede.

La stessa istituzione aveva assunto la denominazione di "Casa di Riposo Feltrinelli" a seguito della deliberazione adottata dal suo Consiglio di Amministrazione n. 28 del 10 aprile 1992 approvata con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 49114 del 7 marzo 1994. La Fondazione risulta iscritta all'anagrafe unica delle Onlus prevista dall'Art. 11 del D. Lgs 04.12.1997 n. 460 e l'acronimo ETS acquisirà piena efficacia, integrando automaticamente la denominazione, solo a seguito dell'iscrizione della Fondazione nel RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione sarà amministrata e gestita secondo le norme contenute nel presente Statuto.

**Articolo 2 – Sede**

La "Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli ETS" ha la propria sede in Gargnano (Brescia), frazione Bogliaco, nel fabbricato attualmente intestato al Catasto alla "Casa di Riposo Feltrinelli", in via Cesare Battisti n. 2.

**Titolo Secondo – SCOPO E MEZZI**

**Articolo 3 – Scopo ed attività istituzionali**

L'Ente non ha fine di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà ed utilità sociale prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune di Gargnano.

L'Ente fonda la propria attività nell'esclusivo perseguimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza volte al raggiungimento di finalità di solidarietà sociale.

In generale, la Fondazione ha lo scopo di tutelare la salute, di offrire un trattamento conforme alla dignità e alla libertà della persona umana nei confronti delle persone assistite, in un ambiente familiare sereno, sviluppando iniziative idonee ad evitare l'emarginazione e la solitudine dell'anziano, dell'infermo cronico e dell'inabile al lavoro.

Per l'attuazione di tale scopo la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 lettere a), b) e c) del D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

In particolare, l'Ente si propone:

- a) di provvedere in regime residenziale, semiresidenziale, domiciliare, all'assistenza sanitaria, assistenziale, riabilitativa, educativa, psicologica, alberghiera, materiale e religiosa degli anziani, degli infermi cronici e degli inabili di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che abbiano domicilio prevalentemente ma non esclusivamente nel Comune di Gargnano, e che non possano trovare in famiglia o in altre forme di sicurezza sociale un adeguato sostegno;
- b) di provvedere alla fornitura delle prestazioni in regime residenziale attraverso ricovero temporaneo (ricoveri temporanei o di sollievo) o definitivo in struttura residenziale sia essa articolata in RSA che in alloggi protetti. Sono possibili, previ accordi con le strutture sanitarie competenti, ricoveri di soggetti con particolari patologie oltre a quelle indicate al precedente punto a) per i quali l'Ente si impegna a provvedere alla predisposizione degli spazi, delle attrezzature e del personale necessari;
- c) di provvedere alla fornitura di prestazioni semiresidenziali attraverso servizi quali il Centro Diurno Integrato o il Servizio di Assistenza Notturna;
- d) di prestare attività di fisiochinesiterapia e riabilitazione, di sostegno, di assistenza socio-sanitaria e di cura nell'igiene personale e lavanderia anche ai non ricoverati che accedano ai servizi della struttura; di erogare prestazioni di competenza anche a domicilio attraverso i propri operatori sanitari, assistenziali, educativi e di riabilitazione, nonché alla fornitura di pasti a domicilio agli anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, in condizioni di non autosufficienza anche parziale, che intendano vivere presso la propria abitazione;
- e) di promuovere la costituzione di un patrimonio, anche attraverso l'alienazione e la permuta di beni mobili ed immobili, nonché l'accettazione di liberalità *inter vivos o mortis causa* ed altre elargizioni; la rendita di detto patrimonio dovrà essere permanentemente destinata a finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, formazione, ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita degli anziani, degli infermi cronici e degli inabili al lavoro proficuo di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che non possano trovare in famiglia o in altre forme di sicurezza sociale un adeguato sostegno;
- f) di promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità indicate alla precedente lettera e);
- g) di collaborare con tutti gli enti e gli organismi di volontariato che operano in campo sociale alla costruzione di una rete integrata di servizi alla popolazione anziana.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie, purché utili e/o necessarie a favorire il perseguimento delle predette finalità statutarie e purché determinate di volta in volta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Ente è privo di qualunque carattere partitico, sindacale, associazionistico dei datori di lavoro e associazionistico di categoria, e comunque non potrà mai svolgere o aderire a manifestazioni con tale carattere.

La Fondazione persegue il suo scopo principalmente attraverso la gestione di una

Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) che viene denominata "Casa di Riposo Feltrinelli" ed è destinata all'accoglienza, mantenimento e cura di persone di ambo i sessi con vario grado di fragilità e non autosufficienza, o comunque bisognose di assistenza, nei limiti dei posti e con i servizi approvati dall'Organo di vigilanza e con le modalità concordate con il pubblico servizio socioassistenziale (attualmente Agenzia di Tutela della Salute – ATS – della provincia di Brescia) quando questo si assume l'onere, anche parziale, dell'assistenza.

Le caratteristiche strutturali ed i servizi offerti dalla Casa devono essere quelli richiesti per l'accreditamento da parte del sistema sociosanitario della Regione Lombardia. La Fondazione potrà svolgere anche altre attività strettamente connesse a quella principale nel campo socio assistenziale a servizio del territorio del Comune di Gargnano, ed anche per i cittadini di altri Comuni.

#### **Articolo 4 – Mezzi finanziari**

Per lo svolgimento della sua attività la Fondazione mette a disposizione il proprio patrimonio immobiliare e trae i mezzi economici:

- a) dalle rette e tariffe a carico degli ospiti o dei beneficiari dei servizi socioassistenziali resi, ovvero a carico di chi se ne assume l'obbligo;
- b) da eventuali contributi, lasciti o donazioni di privati od enti diversi sia pubblici che privati comunque pervenuti alla Fondazione;
- c) dalle quote di partecipazione per le spese di mantenimento e di cura degli ospiti corrisposte dagli organismi statali o territoriali, pubblici o privati;
- d) dalle eventuali rendite o alienazioni del patrimonio;
- e) da eventuali corrispettivi per attività collaterali o connesse alla principale, esplicate nel campo sociale ed assistenziale;
- f) da ogni altro provento non destinato ad accrescere il patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 con divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione anche in modo indiretto a chicchessia salvo che per disposizione di legge.

#### **Articolo 5 – Patrimonio della Fondazione**

Il patrimonio della Fondazione è quello elencato nella relazione giurata di stima del patrimonio redatta in data 15 gennaio 2026 ai fini della determinazione del patrimonio minimo di cui all'art. 22 comma 4 del D. Lgs. n. 117/2017 ed è costituito da:

- a) il fabbricato sede della propria attività, rappresentante un valore storico e come tale soggetto a vincolo da parte della Sovrintendenza ai monumenti della Regione Lombardia, di cui si occupa l'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

L'eventuale dismissione del detto fabbricato potrà avvenire soltanto a seguito di deliberazione che abbia raccolto la unanimità dei voti degli amministratori e soltanto contestualmente al reinvestimento di proventi nell'acquisto di beni più funzionali per il raggiungimento delle attività statutarie, con esclusione di qualsiasi diminuzione del suo valore patrimoniale attualizzato al momento della dismissione;

- b) i beni descritti nella citata relazione giurata di stima del patrimonio redatta in data 15 gennaio 2026.

### **Titolo Terzo – AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE**

#### **Articolo 6 – Organi della Fondazione**

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Vice Presidente;

- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale dei Conti, quando la sua nomina sia prevista dalla normativa sul terzo settore.

#### **Articolo 7 – Composizione del Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione è composto da 6 (sei) membri, e precisamente:

- Presidente di diritto: un membro della Famiglia Feltrinelli o persona dallo stesso designata, dandosi atto che attualmente, in forza di atto unilaterale in data 5 dicembre 1996 inserito nella raccolta delle deliberazioni originali della Casa di Riposo Feltrinelli, è presidente l'Avv. Enrico Bertelli Leonesio. Il membro della Famiglia Feltrinelli alla sua morte sarà sostituito da un suo diretto discendente nel più stretto grado di parentela, e così di seguito negli anni a venire;
- un consigliere designato dal Presidente, in carica fino ad eventuale nuova nomina del Presidente;
- il parroco *pro tempore* della parrocchia di San Martino in Gargnano, consigliere, in esecuzione della volontà originaria dei Fondatori;
- tre consiglieri nominati dal Sindaco di Gargnano, ma non rappresentanti del Comune; tale nomina, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 117/17 si configura infatti come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio dura in carica 5 (cinque) anni ed è rinnovabile (fatto salvo quanto sopra precisato per il Presidente di diritto, il Consigliere da lui designato ed il Parroco), con il limite delle incompatibilità stabilite dall'articolo 8, comma 14 della legge regionale 1/2003 per gli amministratori delle Aziende di servizi alla persona. La raccolta delle candidature, relativamente ai tre consiglieri nominati dal Sindaco di Gargnano, sarà fatta dopo avviso pubblico diffuso tra la popolazione.

#### **Articolo 8 – Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività; determina l'ordine del giorno delle riunioni; ne firma i verbali insieme al Direttore Amministrativo;
- b) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
- c) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione;
- d) esercita le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possano essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per i singoli affari;
- e) adotta i provvedimenti urgenti ritenuti necessari per la tutela del patrimonio e per la gestione della Fondazione, mediante ordinanze scritte che sono immediatamente esecutive fino a ratifica del Consiglio di Amministrazione per le materie di sua competenza.

Il Presidente esercita i suoi poteri direttamente o per delega al Vice Presidente.

#### **Articolo 9 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con

gli stessi poteri.

Il Vice Presidente può coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni ed essere delegato dal Presidente per singoli affari.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Articolo 10 – Successione e sostituzione del Presidente**

Il Presidente di diritto potrà sempre designare con atto scritto unilaterale da inserire nel Libro Verbali, una persona di sua fiducia quale proprio rappresentante, che diventa Presidente con tutti i poteri e le prerogative connesse, a tempo determinato od indeterminato, salvo revoca, fino alla scadenza massima della morte del Presidente di diritto.

Nel caso rimanga un discendente della Famiglia Feltrinelli "Presidente di diritto" senza figli, il medesimo avrà la facoltà di dettare le norme per designare il presidente dopo la sua morte: ove ciò non avvenisse, avveratasi la circostanza, il Presidente di fatto, se esiste, ovvero il Vice Presidente in quel momento in carica, entro 30 (trenta) giorni promuoverà presso la Giunta Regionale l'azione per l'applicazione dell'articolo 25 del codice civile.

#### **Articolo 11 – Sostituzione e surroga dei Consiglieri**

Il parroco di Gargnano, con atto scritto da inserire nel Libro verbali, potrà delegare a sostituirlo un proprio rappresentante, per un tempo determinato o indeterminato fino a revoca, ma in ogni caso temporalmente non eccedente il suo mandato quale parroco.

Nel caso di dimissioni o decesso di alcuno dei consiglieri nominati dal Sindaco, questi provvederà a sostituirlo: il nuovo nominato durerà in carica fino a quella che sarebbe stata la scadenza del consigliere sostituito.

#### **Articolo 12 – Decadenza e surroga dei Consiglieri**

I consiglieri nominati dal sindaco decadranno dalla carica se non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni ordinarie consecutive del Consiglio di Amministrazione. Al termine della terza riunione in cui si verifica l'assenza ingiustificata il Consiglio stesso ne prenderà atto e dichiarerà la decadenza, con richiesta al Sindaco di nominare altro consigliere.

#### **Articolo 13 – Cariche onorarie**

Il Consiglio avrà la facoltà di attribuire la carica di Presidente onorario.

Il Consiglio avrà altresì la facoltà di conferire a tempo determinato incarichi onorari a persone particolarmente esperte nel settore dei servizi socio-sanitari. Il presidente onorario e le altre persone investite di cariche onorarie partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo.

### **Titolo Quarto – NORME DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 14 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione viene riunito in via ordinaria due volte all'anno, nel primo e nel terzo quadrimestre, con atto scritto del presidente contenente l'indicazione dell'ora e luogo fissati per la riunione con l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare, da recapitare almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta. In via straordinaria il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente intenda convocarlo, di sua iniziativa o su richiesta del Consigliere delegato.

#### **Articolo 15 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di programmazione della Fondazione. Ne fissa gli obiettivi, approva i programmi per il loro raggiungimento e ne verifica l'attuazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o gli sia richiesto almeno da due dei consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione deve essere fatta per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica, da recapitarsi agli aventi diritto con preavviso di tre giorni dalla data di convocazione e con l'indicazione dell'ordine del giorno, salva rettifica per motivi contingenti. L'utilizzo della posta elettronica quale modalità di convocazione dovrà essere garantito dalla preventiva accettazione della modalità stessa da parte dei componenti dell'organo amministrativo.

In caso d'urgenza, tale termine è ridotto a ventiquattro ore.

Al Consiglio di Amministrazione, costituito validamente con la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono, Presidente compreso, spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione; ed inoltre, di:

- a) eleggere il Vice Presidente;
- b) nominare e revocare la Direzione dell'Ente, fissandone il compenso, su proposta del Presidente, con contratti di lavoro autonomo, ovvero subordinato;
- c) nominare e revocare l'Organo di Controllo, fissando il compenso, su proposta del Presidente;
- d) conferire deleghe su materie particolari ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente;
- f) deliberare in ordine alla cessazione dalla carica a qualsiasi titolo dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- g) redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto;
- h) deliberare in ordine ad ogni contratto e convenzione dell'ente;
- i) deliberare in ordine alle nuove iniziative;
- l) approvare eventuali regolamenti interni;
- m) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- n) deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio;
- o) deliberare sull'autorizzazione ad agire e resistere in giudizio nell'interesse dell'Ente da parte del Presidente;
- p) accantonare una percentuale degli utili o avanzi di amministrazione a riserva legale indivisibile e la restante parte a riserva straordinaria da reinvestire per il raggiungimento dello scopo sociale ovvero per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura o per la copertura di eventuali perdite di esercizio o disavanzi di amministrazione;
- q) deliberare sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- r) deliberare le norme di organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- s) approvare le proposte in ordine all'acquisto ed alla vendita dei beni ed a qualsiasi mutazione del patrimonio;
- t) deliberare l'eventuale partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di legge;
- u) deliberare su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione dell'ente.

In nessun caso, il Consiglio di Amministrazione può deliberare distribuzione di utili e/o riserve accantonate in quanto la Fondazione, per effetto del decreto legislativo n. 117/2017 non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione che devono essere impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse, salvo nei casi in cui sia imposto o consentito dalla legge.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni a voto palese, il voto del Presidente prevale.

Le delibere di modifica statutaria sono assunte con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) più 1 (uno) dei consiglieri; sono all'unanimità le delibere di cessazione dell'Ente.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Sono sempre a voto segreto quando riguardano persone, e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri presenti. Il Presidente Onorario, ove presente, esprime voto consultivo.

Per la validità delle delibere non verrà computato chi, avendo interessi propri o di parenti ed affini sino al quarto grado, non prende parte alle deliberazioni.

Ciascun consigliere può chiedere di far annotare le proprie dichiarazioni di voto a verbale.

E', altresì, fatto divieto ai membri del consiglio di amministrazione prendere parte, direttamente o indirettamente, ai contratti di locazione, di esazione, di appalti che si riferiscano ai beni amministrati dall'Ente.

Al Presidente ed al Vice presidente, è attribuita una indennità di funzione a carico del bilancio della Fondazione e fissata dal Consiglio di Amministrazione, parametrata alla indennità stabilita per gli amministratori delle Aziende dei Servizi alla Persona secondo l'articolo 8, comma 19, della legge regionale 1/2003. Ai membri del Consiglio di amministrazione che non fruiscono della indennità di funzione può essere attribuita una indennità pari al 30% (trenta per cento) dell'indennità di cui al comma 1 di questo Articolo. Dette indennità sono proporzionate all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

#### **Articolo 16 – La Direzione**

La Direzione comprende le figure del Direttore Generale e del Responsabile Sanitario. Il Direttore Generale è responsabile dei servizi generali della Fondazione, a lui competono tutti i provvedimenti non espressamente riservati al Consiglio di Amministrazione, al Presidente e/o al Vice Presidente, compresa la firma della corrispondenza e degli atti afferenti la gestione ordinaria della Fondazione. Il Direttore Generale è capo del personale e segretario del Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni partecipa. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, la cui delibera di nomina determina il regime contrattuale e il compenso, e autorizza il Presidente alla sottoscrizione del contratto. Il Direttore Generale è responsabile della gestione contabile e patrimoniale, secondo i bilanci e gli indirizzi di gestione approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il Responsabile Sanitario è responsabile dei livelli di cura e assistenza erogati nei diversi servizi, assicurando il rispetto delle Direttive Regionali e Nazionali in materia. In tale ambito il Responsabile Sanitario cura la compilazione e la trasmissione dei dati richiesti da Regione Lombardia, da ATS e comunque dalle competenti autorità, per assicurare il rispetto degli standard assistenziali. Il Responsabile Sanitario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, la cui delibera di nomina determina il regime contrattuale e il compenso, e autorizza il Presidente alla sottoscrizione del contratto.

#### **Articolo 17 – Organo di controllo - Revisione legale dei conti**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è previsto obbligatoriamente dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017, sue proroghe, modifiche ed integrazioni.

Il Revisore, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o in ragione della costituzione di patrimoni destinati, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La delibera di nomina determina anche il compenso dell'organo di controllo, la cui prestazione è inquadrata come incarico professionale.

Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui ai decreti legge 21 giugno 1995, n. 236, 21 giugno 1995, n. 239, convertiti dalla legge di conversione 3 agosto 1995 n. 336 e comunque in misura proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

L'Organo di controllo deve essere informato delle riunioni del Consiglio di Amministrazione nei termini di preavviso previsti dal presente Statuto per i consiglieri.

L'Organo di controllo dovrà obbligatoriamente assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria, mentre avrà la facoltà di assistere a tutte le altre riunioni in seduta straordinaria.

Inoltre, l'Organo di Controllo:

a) può prendere conoscenza di tutte le documentazioni che gli devono essere messe a disposizione su semplice richiesta;

b) deve pronunciarsi sul rendiconto e sul bilancio preventivo con apposita relazione scritta. L'Organo di controllo dovrà esprimere il proprio motivato parere con apposita relazione entro 15 (quindici) giorni del ricevimento dei documenti contabili.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo anno e può essere riconfermato.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile ovvero se il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ricorrono i requisiti previsti dalla legge, deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Articolo 18 – Personale**

L'ente si avvale di personale dipendente i cui diritti, doveri, attribuzioni e disciplina in generale sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e dalla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 19 – Diritti di Partecipazione – Carta dei Servizi**

La Fondazione impronta la gestione delle proprie attività a principi di trasparenza, efficienza e qualità dei servizi prestati.

In particolare, nell'ottica di massima partecipazione alla vita istituzionale dell'ente, la Fondazione svolge un'opera di sensibilizzazione della popolazione alle problematiche della persona anziana, attraverso incontri con l'Amministrazione comunale, singoli cittadini, associazioni, gruppi di volontariato e utilizzando a tal fine tutti gli strumenti più idonei sia dal punto di vista informativo che formativo.

Nella gestione della struttura, dovranno essere promossi, incentivati, divulgati e

valorizzati i diritti dell'anziano, attraverso una trasparenza delle procedure che garantisca il massimo rispetto della persona, la più ampia possibilità di discussione e verifica con intervento sia da parte degli anziani che dei loro familiari sulle diverse problematiche che potranno emergere.

Nell'attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e qualità dei servizi resi, la Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, si dota di Carta dei Servizi.

#### **Articolo 20 – Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Ente decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le scritture contabili della Fondazione debbono essere tenute secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e le altre disposizioni vigenti in materia tributaria.

#### **Articolo 21 - Bilancio Preventivo**

L'Ente deve operare sulla base di un Bilancio Preventivo annuale presentato dal Presidente e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro la fine dell'anno precedente.

Il Bilancio deve essere rigorosamente improntato al principio del pareggio, per cui deve ripartire le "entrate" previste in modo certo fra spese (dirette ed indirette) rientranti nei fini della Fondazione stessa.

Il Bilancio Preventivo deve essere accompagnato da un programma illustrante l'attività che s'intende svolgere nel nuovo esercizio e deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo e del Revisore, qualora nominato.

Le entrate devono essere destinate esclusivamente ai fini istituzionali, essendo volte a coprire i costi diretti e indiretti.

#### **Articolo 22 – Rendiconto**

Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 10 aprile di ogni anno deve essere presentato un Rendiconto dell'esercizio stesso dal Presidente al Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sua approvazione entro il 30 aprile.

Il Rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nonché dalla relazione dell'Organo di controllo o del Revisore, qualora nominato.

I saldi attivi di ogni Esercizio devono essere reinvestiti nei fini istituzionali da perseguire nel successivo Esercizio e/o in tutto/in parte ad incremento del Patrimonio. È esclusa ogni ripartizione fra i consiglieri di amministrazione o altri soggetti, anche in forma indiretta.

Detto divieto è esteso anche a fondi, riserve o patrimonio.

È ammessa in tutti i casi di cui ai commi precedenti una deroga nel caso che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

### **Titolo Quinto – NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 23 – Durata ed estinzione della Fondazione**

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. Essa si estingue nel caso previsto dagli articoli 27 e 28 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge a trasformare il proprio scopo a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati, con preferenza per i residenti nel Comune di Gargnano, in ottemperanza alle originali finalità statutarie. Laddove fosse impossibile provvedere come indicato al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore col compito di provvedere allo scioglimento della Fondazione con devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1,

del D.Lgs.117/2017, in linea con gli scopi statutari, a favore di altri enti del Terzo Settore indicati dal Consiglio stesso, caratterizzati dal perseguimento di attività di pubblica utilità e assistenza, con priorità nell'ambito territoriale del Comune di Gargnano, salva diversa destinazione imposta dalla legge; in mancanza, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

Dell'avvenuto scioglimento sarà data notizia alla Direzione regionale delle entrate.

#### **Articolo 24 – Norme Finali**

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono qui interamente richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive emanate in materia di Fondazioni del Terzo Settore.

Gargnano, 21 febbraio 2026.

F.to Moro Carlo

F.to Flavia Iseppi

F.to Maffei Maria Cristina

F.to Collini Antonio

F.to Francesca Bertelli Leonesio

F.to Enrico Bertelli Leonesio

F.to Dario Schirato

F.to Antonella Rebuffoni, Notaio